



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

**Commissione per l'Attuazione della Legge 104/92
per l'inserimento scolastico delle persone disabili**

L'INSEGNAMENTO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE	3
SEZIONE I COSA SAPERE PRIMA DI ENTRARE IN AULA	4
GLI OTTO PUNTI IMPORTANTI	4
COME IL SERVIZIO DISABILITÀ ASSISTE I DOCENTI	6
STRATEGIE PER L'INSEGNAMENTO A STUDENTI DISABILI	6
LINEE GUIDA GENERALI PER L'INSEGNAMENTO A STUDENTI DISABILI	7
SEZIONE II CONSIDERAZIONI SPECIFICHE DI DOCENZA	9
STUDENTI CON DISABILITÀ DI APPRENDIMENTO	9
STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA VISTA	10
STUDENTI CON DISABILITÀ DELL'UDITO	11
STUDENTI CON DISORDINE DA IPERATTIVITÀ E DEFICIT DI ATTENZIONE	13
STUDENTI CON DISTURBI DELLA MOTILITÀ O ALTRI PROBLEMI MEDICI	14
STUDENTI CON PROBLEMI PSICHIATRICI	15
SEZIONE III PROCEDURE DI EMERGENZA	17
STUDENTI CON DISTURBI DELLA MOTILITÀ	17
STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA VISTA	18
STUDENTI CON DISABILITÀ DELL'UDITO	18
STUDENTI IN PREDA A CRISI CONVULSIVE	18
SEZIONE IV RISORSE E ALTRE INFORMAZIONI	20

INTRODUZIONE

SEZIONE I COSA SAPERE PRIMA DI ENTRARE IN AULA

GLI OTTO PUNTI IMPORTANTI

1. La **Commissione per l'Attuazione della Legge 104/92** (di seguito "**Servizio disabilità**") è la struttura dell'Università di Roma "Tor Vergata" che gestisce e determina i servizi più appropriati e gli ausili per il migliore inserimento scolastico degli studenti disabili secondo quanto disposto dalla legge n. 104 del 1992. L'attività del Servizio Disabilità è basata sulla documentazione fornita dallo studente e quindi sulle limitazioni funzionali presentate dal soggetto. Di norma gli studenti forniscono al Servizio Disabilità questi documenti preliminarmente per consentire la definizione e la fornitura dei servizi più opportuni. La persona che documenta una disabilità deve essere un medico qualificato al riguardo. Lo scopo dei servizi e degli ausili offerti è quello di dare allo studente disabile una uguale opportunità di partecipare alle lezioni e a tutte le attività scolastiche accademiche.

2. Gli studenti disabili hanno il diritto di incontrare ciascun loro docente in via privata per poter considerare i problemi dovuti alla disabilità e deve essere assicurato il loro diritto alla privacy secondo le leggi vigenti¹. Tutte le informazioni connesse allo stato di disabilità debbono essere trattate come informazioni mediche confidenziali. Per questo è opportuno che gli incontri relativi ai problemi del disabile siano effettuati nello studio del docente in forma privata. E' assai opportuno fornire agli studenti le più ampie opportunità per incontrare il docente così che essi possano descrivere le loro problematiche e le loro necessità relative al proprio stato. Ciò sarà utile per organizzare gli esami, per chiedere informazioni didattiche sul programma svolto in classe, per chiedere aiuto sulle note prese in classe o per chiarimenti sulle dispense eventuali. Se vi sono particolari richieste o problemi è opportuno che il docente compili una richiesta scritta o una serie di commenti scritti da rilasciare allo studente e da inviare al Servizio Disabilità.

3. Gli studenti disabili debbono accedere al materiale del corso ed alle informazioni presentate in classe allo stesso tempo di tutti gli altri studenti. Evidentemente i docenti svolgono un ruolo vitale nell'assicurare che i materiali didattici siano disponibili, se necessario, in un formato alternativo e in maniera tempestiva. La conversione di materiale a stampa in formati alternativi, che essi siano Braille, nastri audio, CD-ROM o ingrandimenti, è un lavoro complesso e lungo. Quindi è importante che il Servizio Disabilità sia informato sui libri di testo e sulle dispense, che il docente intende usare nel suo corso, al più presto possibile quando vi siano uno o più studenti disabili nella classe.

¹ Qui si fa riferimento non solo alla "legge sulla privacy" (vedi legge 675/96), ma anche alla norma del codice penale sul segreto professionale (vedi art. 622 c.p.).

4. Sono gli studenti che hanno la responsabilità di far conoscere le loro necessità al docente ed è opportuno che nel programma del corso il docente inviti gli studenti disabili a farlo. Gli studenti disabili sono anche invitati a fare ciò in maniera tempestiva così che possano essere organizzate le attività relative. Questo processo può essere facilitato se si include una frase nel programma del corso (o nelle bacheche) che inviti gli studenti disabili ad incontrare il docente. Il seguente potrebbe essere un esempio di frase da inserire nel programma del corso (o in bacheca):

“Qualsiasi studente che ritenga di avere necessità di un servizio particolare dovuto all’impatto della sua disabilità sull’inserimento scolastico è invitato a contattare il docente Prof. Xxxx o il Dr. Yyyy per discutere le eventuali specifiche necessità. Si prega inoltre di contattare la segreteria del Servizio Disabilità (0672597003) presso l’edificio di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria per coordinare eventuali servizi o ausili speciali per studenti con documentate disabilità. Si garantisce la assoluta confidenzialità delle informazioni e dei dati personali.”

5. Se uno studente non richiede particolari servizi o ausili nessuno si deve ritenere obbligato a fornirgli una speciale assistenza accademica o scolastica. In altre parole, a nessuno è richiesto di indovinare e predeterminare ciò che possa servire ad uno studente disabile. Addirittura gli studenti disabili possono in ultima analisi scegliere di non servirsi dei servizi loro offerti.

6. I servizi non vengono forniti agli studenti che non mostrino una adeguata documentazione medica al Servizio Disabilità. Quest’ultimo è l’unico ufficio dell’Università di Roma Tor Vergata designato per verificare tale documentazione della disabilità e determinare il diritto per specifici ausili e servizi.

7. I servizi possono variare per ciascuno studente a causa della sua particolare disabilità, la quale può dare le più differenti limitazioni funzionali. Le abilità di compensazione e le strategie variano da uno studente all’altro proprio come i metodi di insegnamento variano da docente a docente. Quindi è necessario che il docente e lo studente discutano specifiche necessità relative alle singole specificità.

8. Il Servizio Disabilità fornisce ragionevoli servizi, dispositivi di ausilio e servizi di supporto individualizzati e basati sulla documentazione di disabilità, sulle limitazioni funzionali e su una valutazione completa e concertata delle necessità dello studente. Comunque se il docente decide di tener conto delle particolari necessità dello studente disabile senza prendere accordi con il Servizio Disabilità, è comunque importante che le misure prese siano delle misure *appropriate*. Gli studenti con disabilità documentate hanno il diritto di avere certi servizi e ausili ad un certo livello. Si prega dunque di contattare il Servizio Disabilità se non si è completamente certi su ciò che sia realmente appropriato ed utile.

I servizi accademici sono servizi quali:

- un esteso tempo per gli esami e/o per la somministrazione di domande a risposta multipla (quiz) (in genere una volta e mezzo il tempo destinato per gli studenti normali, sebbene a volte possa essere destinato un tempo doppio)
- un spazio per l'esecuzione dell'esame riparato e a bassa possibilità di distrazione
- un tutore per leggere o scrivere le risposte dello studente
- un computer per gli esami scritti
- l'accesso facilitato e appropriato agli appunti presi in classe

Gli ausili sono servizi, equipaggiamenti e procedure che danno agli studenti disabili accesso all'insegnamento ed alle attività nell'ambiente di classe quali:

- un interprete del linguaggio dei segni
- dei dispositivi di assistenza all'ascolto che amplificano i suoni
- dei dispositivi di sottotitolazione per le lezioni
- dei visori di videotext che consentono ad uno studente sordo di leggere le parti sonore di un video
- dei materiali didattici in formati alternativi (ad esempio testi scannerizzati su CD-ROM, libri di testo letti su audio cassetta, Braille, stampa ingrandita)
- delle tecnologie adattate speciali
- un tutore assistente di laboratorio

COME IL SERVIZIO DISABILITÀ ASSISTE I DOCENTI

I membri della Commissione del Servizio Disabilità assistono i docenti in una serie di modi affinché gli studenti disabili abbiano un eguale accesso all'istruzione universitaria. I membri della Commissione agiscono essenzialmente su base volontaria e possono:

- incontrare i docenti e gli studenti per discutere possibili strategie di insegnamento e servizi speciali
- assistere nella conversione del materiale didattico in un formato accessibile o dare consigli e pareri su altri tipi di dispositivi di ausilio
- assistere nella organizzazione degli esami per gli studenti disabili
- assistere nella realizzazione di siti web accessibili o nella preparazione di sistemi di educazione a distanza accessibili per studenti con difficoltà di lettura
- consultare i dipartimenti dell'Università per i problemi riguardanti le tecnologie di assistenza, i servizi più adeguati, le istruzioni in aula per gli studenti disabili; condurre un addestramento in corso di utilizzo dei dispositivi di ausilio e fornire materiale scritto su particolari disabilità.

STRATEGIE PER L'INSEGNAMENTO A STUDENTI DISABILI

Ci sono delle considerazioni speciali da fare quando si insegna a studenti disabili. Sicuramente non si vogliono qui dare indicazioni su *come* insegnare, cosa che riguarda

ogni singolo docente. Nemmeno si vuole forzare la sensibilità che ogni docente mette nel suo lavoro giornaliero. Ci sono però da fare delle semplici considerazioni che potrebbero essere non del tutto scontate. Peraltro queste idee possono anche essere di aiuto agli altri studenti della classe.

LINEE GUIDA GENERALI PER L'INSEGNAMENTO A STUDENTI DISABILI

Attese: Sebbene molti studenti disabili abbiano bisogno di aiuti particolari, tecnici o metodologici, occorre attendersi che questi studenti raggiungano un livello di prestazione nello studio e nei risultati analogo a quello dei loro colleghi. Pertanto è da evitare l'uso di criteri di valutazione diversi o appositi per loro.

Collaborazione: Non esitare a chiamare la segreteria del Servizio Disabilità per organizzare un incontro tra il docente, lo studente ed un tutore dello studente per gestire ogni problema dovesse insorgere e collaborare per le migliori strategie di insegnamento per lo studente.

Dispense e note di insegnamento: E' di particolare aiuto che lo studente possa accedere a dispense e note relative alla lezione prima che questa abbia luogo. In questo modo egli può preventivamente focalizzare i temi di interesse e migliorare la comprensione della lezione e la raccolta degli appunti.

Insegnamento su Internet: Se dispense o appunti vengono resi disponibili dal docente sul *web*, è opportuno che venga fatto un controllo relativamente alla accessibilità di tali materiali anche da parte di possibili studenti disabili.

Programma del corso e dell'esame: Un programma chiaro e completo, reso disponibile all'inizio del corso e con ben precisate indicazioni sulle attese e gli obiettivi che ci si aspetta dagli studenti alla fine del corso, è molto utile agli studenti disabili per definire la struttura e l'organizzazione della loro attività.

Comportamenti scorretti: Gli studenti disabili sono ovviamente soggetti allo stesso codice di comportamento corretto e civile richiesto a tutti gli studenti dell'Università di Roma "Tor Vergata". Se si dovessero verificare casi spiacevoli sarebbe opportuno incontrare in privato lo studente al più presto per considerare qualche forma di aiuto. Senza tenere in particolare considerazione la sua disabilità, occorrerà dare allo studente una chiara ed onesta indicazione relativa ai comportamenti che si dovessero considerare inadeguati. Queste situazioni sono veramente improbabili, ma è saggio avere un piano per gestirle.

Da ricordare...

E' anche responsabilità del singolo docente supportare l'attività del Servizio Disabilità per garantire un eguale accesso all'istruzione per le persone disabili. Ricordiamo qui alcuni elementi chiave per il successo dell'iniziativa:

- **Formati alternativi:** alcuni studenti richiedono materiali a stampa in formati alternativi (scannerizzati su disco, nastri audio, Braille o ingranditi). Se ciò accade è

opportuno contattare presto il Servizio Disabilità per assicurarsi che gli studenti possano avere per tempo il materiale convertito in una forma appropriata.

- **Verifica della disabilità:** se il docente preferisce o desidera avere una verifica della condizione di disabilità dello studente deve chiedere allo studente o preferibilmente al Servizio Disabilità una dichiarazione al riguardo.

- **Appunti:** alcuni studenti disabili hanno difficoltà nel prendere appunti. Essi possono richiedere una assistenza nell'ottenere un volontario o una persona designata dal Servizio Disabilità che possa prendere gli appunti al suo posto ovvero il docente potrebbe fornire le sue note e/o le copie dei lucidi proiettati o altrimenti altro materiale di insegnamento usato in classe.

- **Esami:** uno studente disabile può avere necessità di un aiuto per presentarsi a sostenere gli esami. E' quindi opportuno che il docente lo sappia e si attivi presso il Servizio Disabilità per ottenere adeguata e specifica assistenza.

SEZIONE II CONSIDERAZIONI SPECIFICHE DI DOCENZA

STUDENTI CON DISABILITÀ DI APPRENDIMENTO

Descrizione

Gli studenti con difficoltà di apprendimento spesso apprendono anche in forma diversa rispetto ai loro compagni. Sebbene abbiano un grado di intelligenza medio o addirittura superiore alla media, si può riscontrare spesso una discrepanza tra la loro abilità ed i risultati scolastici che raggiungono in specifiche aree. Le disabilità di apprendimento sono presumibilmente dovute a qualche disfunzione del sistema nervoso centrale. Si tratta di un disordine permanente che interferisce con le abilità verbali o non verbali di integrazione, acquisizione e/o dimostrazione di esse. C'è anche generalmente qualche deficit di elaborazione o di memoria.

Ogni studente con disabilità di apprendimento ha le sue specifiche caratteristiche; ognuno non è necessariamente uguale all'altro. Queste persone, comunque, sono spesso caratterizzate da difficoltà nelle seguenti aree:

- Comprensione del testo scritto
- Espressione scritta
- Ragionamento aritmetico-matematico

Occorre tener presente che una certa persona non ha necessariamente delle difficoltà in tutte le aree su ricordate, generalmente solo una o alcune di esse. Inoltre non è raro il caso di persone con difficoltà di apprendimento che siano invece dotate in qualche altra area.

Suggerimenti

Organizzazione dell'esame: Occorre assistere questi studenti nella organizzazione dell'esame in modo appropriato, sia che ciò sia fatto direttamente dal docente o con l'aiuto del Servizio Disabilità.

Istruzione plurimodale: Un approccio multimodale all'insegnamento aiuta questi studenti a trovare un modo utile per loro perché consistente con la loro forza di apprendimento. La presentazione di informazioni importanti e dei compiti sia in forma orale che scritta può aiutare in qualche caso ad evitare la confusione.

Formati alternativi: Alcuni di questi studenti hanno bisogno di materiali a stampa in formato alternativo. Se il docente viene contattato dal Servizio Disabilità o da uno studente, è importante che si forniscano prontamente tutte le informazioni sui libri di testo richiesti e le dispense che saranno usate, così come ogni altro tipo di lettura prevista. Ricordare che ci vuole uno sforzo eccezionale e molto lungo per convertire in formato alternativo un certo materiale a stampa.

Aiuti nello studio: Domande, guide, opportunità per fare domande ed ottenere risposte, sessioni di riassunto e di revisione del corso, possono aiutare lo studente che abbia bisogno di molte ripetizioni.

Aiuti per l'esame: Occorre senz'altro permettere a questi studenti di poter usare calcolatori portatili, altri tipi di ausili tecnologici o carta bianca per appunti durante gli esami.

Flessibile formato dell'esame: Gli studenti che hanno delle disabilità basate sul linguaggio o sulla scrittura possono necessitare di più tempo per un esame. Altri possono necessitare di un registratore su nastro per fornire le risposte ovvero di un ausilio informatico per scriverle. Il docente dovrebbe essere aperto e pronto ad un formato di esame flessibile affinché lo studente abbia la possibilità completa di dimostrare le abilità raggiunte.

STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA VISTA

Descrizione

Gli studenti ipovedenti sono costantemente sfidati dalle strategie di insegnamento di solito usate in classe. Sebbene essi possano facilmente ascoltare le lezioni e le discussioni, è in genere difficile per loro accedere ai programmi, ai libri di testo, alle diapositive proiettate, alle presentazioni in formato informatico (PowerPoint), al testo sulla lavagna, alle carte, ai filmati video, agli esami scritti, alle dimostrazioni di laboratorio, al materiale librario e ai film. Purtroppo per loro, una larga parte del materiale di apprendimento tradizionale è in forma visiva, anche se fortunatamente molti studenti con disabilità visuali hanno sviluppato delle strategie compensatorie.

Le caratteristiche di questi studenti variano considerevolmente. Per esempio alcuni sono completamente ciechi; altri sono in grado di vedere solo delle forme molto grandi; altri possono leggere solo se il testo viene ingrandito di molto; altri ancora hanno solo una visione centrale (tunnel) senza possibilità di apprezzare il campo visivo periferico (o il contrario). Inoltre alcuni studenti ipovedenti usano il Braille mentre altri lo conoscono poco o per niente. Essi usano una varietà di aiuti, equipaggiamenti e strategie compensatorie basate sulle loro necessità molto differenti l'uno dall'altro. Molti fanno uso di tecnologie adattative (ausili tecnologici), in special modo convertitori da testo scritto a voce con uno scanner ed un software di sintesi vocale.

Il libri di testo sono spesso convertiti e messi su dischi o CD-ROM per un uso successivo. Altri usano libri di testo registrati in voce su audio cassetta o di dispositivi di ingrandimento del testo scritto (sia a mezzo di telecamera e televisione a circuito chiuso, sia a mezzo di ingranditori ottici comuni).

Suggerimenti

Posto a sedere preferenziale: Gli studenti ipovedenti possono aver bisogno di un posto a sedere preferenziale poiché la loro partecipazione dipende dall'ascolto. Essi desiderano la stessa anonimità degli altri studenti e dunque è importante che si eviti di indicare alla classe lo studente, o i dispositivi di ausilio presenti, facendo cos' andare l'attenzione su di lui.

Servizi per l'esame: Questi possono comprendere la tecnologia di ausilio, un lettore o un tutore, del tempo aggiuntivo per l'esame, un computer, un circuito televisivo (CCTV), un sistema Braille, dispositivi di ingrandimento, nastri magnetici, e materiale predisposto per ipovedenti. Si possono fare accordi con il Servizio Disabilità per questo.

Organizzazione dei servizi: Un incontro con lo studente è essenziale per facilitare l'organizzazione dei servizi e dei dispositivi di aiuto che possono anche includere: l'accesso ad appunti o registrazioni delle lezioni; materiale a stampa in formato alternativo o materiale visuale convertito in rappresentazioni tattili.

Orientamento nell'aula: Si può chiedere allo studente se per caso preferisca una particolare orientazione rispetto alla disposizione fisica dell'aula che identifichi la localizzazione di scalini, mobili, posizione del docente, oggetti appesi, o altri ostacoli.

Uso della lingua: Sebbene non sia del tutto necessario riscrivere o rivedere l'intero corso, si può almeno aiutare lo studente ipovedente evitando frasi del tipo "Guardate qui..." e "Come si vede in figura..." mentre si indica una diapositiva proiettata. Meglio usare un linguaggio descrittivo. E' spesso opportuno ripetere a voce alta ciò che è scritto sulla lavagna luminosa o sulla diapositiva.

Assistenza di laboratorio: Questi studenti possono richiedere un assistente o un aiutante di laboratorio durante le esercitazioni. E' opportuno quindi aiutare lo studente a trovarne uno, magari tra i suoi colleghi di classe.

Materiale a stampa in formato alternativo: E' ottimo avere copie del programma e dei testi del corso da tre a cinque settimane prima dell'inizio dei corsi. Gli studenti ipovedenti hanno ovviamente la stessa necessità dei loro colleghi ma questo significa che il materiale deve essere convertito in nastri magnetici, scannerizzato su disco, convertito in Braille o ingrandito. Ci vuole un sacco di tempo ed è importante che gli studenti abbiano accesso al materiale insieme a tutti gli altri.

Cani guida: Occorre tener presente che i cani guida sono animali che lavorano. Essi debbono essere ammessi in ogni aula. Non devono essere accarezzati o alimentati mentre lavorano e, proprio perché stanno lavorando, non devono essere distratti.

STUDENTI CON DISABILITÀ DELL'UDITO

Descrizione

I soggetti sordi o deboli di udito si basano spesso sugli aspetti visivi piuttosto che uditivi durante la comunicazione. Ma gli aspetti visivi della comunicazione (linguaggio del corpo, gesticolare, espressione facciale) spesso possono disturbare le persone che sono

abituata ad una comunicazione uditiva; comunque, è essenziale che il docente impari a comunicare efficacemente con gli studenti sordi o deboli di udito.

Gli studenti sordi o deboli di udito non hanno tutti le stesse caratteristiche. Alcuni hanno una capacità residua e possono usare un apparecchio acustico protesico. Alcuni possono parlare, mentre altri non usano una comunicazione parlata o ne fanno un uso assai limitato. Degli studenti sono estremamente addestrati alla lettura delle labbra mentre altri hanno abilità assai limitate nella stessa attività. Per alcuni il linguaggio dei segni o l'indicazione parola per parola con le dita ("spelling") sono i mezzi preferiti di comunicazione; altre scelte di comunicazione possono essere i gesti o il testo scritto. Ovviamente la maggior parte degli studenti sordi o deboli di udito hanno già esperienza di comunicazione con la popolazione udente. Dunque sono loro a indicare il modo migliore di comunicazione. Non necessariamente il docente sarà all'altezza di tale impegno, per questo il Servizio Disabilità cerca di essere di aiuto al riguardo.

Suggerimenti

Cattura dell'attenzione: Assicurarsi di avere l'attenzione dello studente sordo prima di iniziare a parlare. Si può usare un colpetto sulla spalla o un altro segno visivo per ottenere l'attenzione.

Posto a sedere preferenziale: Occorre offrire allo studente un posto a sedere particolare vicino e davanti alla classe in modo che possa avere i maggiori e miglior stimoli uditivi e visivi ovvero che possa agevolmente anche vedere un interprete del linguaggio per sordi (se questo viene fornito).

Comunicazione efficiente: Il docente non deve mai parlare rivolgendo le spalle alla platea (per esempio scrivendo alla lavagna). Ovviamente un tale comportamento distrugge qualsiasi possibilità per lo studente di ottenere segni facciali o la lettura delle labbra. La faccia e le labbra del docente debbono sempre essere in vista. Non abbassare troppo l'illuminazione ambientale durante la proiezione di diapositive o filmati. Evitare che sullo sfondo della persona del docente ci siano fonti di illuminazione forti (finestre) che abbagolino lo studente e impediscano quindi una vista chiara del docente stesso. Evitare l'uso di gomme da masticare o altri oggetti in bocca del docente come sigarette (vogliamo sperare ovviamente spente!) o matite che ostacolano la lettura delle labbra. Se si usa il microfono evitare che questo possa coprire la vista della bocca.

Video e diapositive: Fornire sempre video e diapositive con sottotitoli. Se la sottotitolazione non è disponibile è opportuno fornire un sommario o un indice dei materiali. Se c'è un interprete in classe, accertarsi che esso sia sempre visibile anche durante la proiezione.

Discussione in classe: Quando gli studenti fanno dei commenti in classe o fanno delle domande, è opportuno ripetere la domanda affinché lo studente disabile la comprenda ovvero articolare la risposta in modo tale che a posteriori la domanda sia ovvia.

Appunti: Lo studente disabile può aver bisogno di assistenza per prendere appunti. Quando uno studente usa un interprete o legge i sottotitoli o legge il linguaggio labiale può avere grandi difficoltà a prendere gli appunti simultaneamente.

Linguaggio dei segni e servizi di sottotitolatura: Quando uno studente usa un interprete dei segni occorre concordare con lo studente e l'interprete le posizioni reciproche dei due per ottenere il migliore beneficio senza disturbare più di tanto gli altri partecipanti alla lezione. Quando uno studente usa un dispositivo di sottotitolazione occorrerà discutere con lo studente e l'operatore la migliore localizzazione del dispositivo stesso.

Ruolo dell'interprete: L'interprete è in classe solo per facilitare la comunicazione. Non è il tutore dello studente e non deve partecipare delle necessità e dei problemi dello studente. Non deve partecipare alle attività della classe o esprimere opinioni personali.

Galateo dell'interprete in classe: L'interprete è in classe per facilitare la comunicazione tra il docente e lo studente. Il docente deve parlare direttamente verso lo studente e gli altri studenti (non verso l'interprete). L'interprete si rivolgerà al docente solo per avere chiarimenti al fine di garantire l'accuratezza della informazione trasmessa.

Italiano come seconda lingua: Per molti studenti completamente sordi, paradossalmente l'italiano è una seconda lingua. Quando si fanno esami scritti o si danno compiti scritti è opportuno che il testo sia ben chiaro e conciso anche a costo di sacrificare lo stile e la forma.

STUDENTI CON DISORDINE DA IPERATTIVITÀ E DEFICIT DI ATTENZIONE

Descrizione

Il disordine da iperattività e deficit di attenzione (DIDA) è caratterizzato da un persistente schema di disattenzione e/o iperattività che è più frequente e grave di quello osservabile in soggetti ad un livello comparabile di sviluppo. Gli studenti con DIDA o DDA (senza iperattività) possono avere difficoltà in una o più delle seguenti aree:

- Concentrazione
- Distraibilità
- Organizzazione
- Completamento di compiti

Alcuni studenti con DIDA possono essere in cura con dei farmaci per la loro condizione. Questi farmaci possono essere stimolanti, o farmaci calmanti che aiutano il soggetto a focalizzarsi sui suoi compiti. Possono anche essere usati degli anti-depressivi.

Suggerimenti

Assistenza nella strutturazione: Un programma con attese chiaramente delineate in date prescritte e frequenti opportunità di discussione fornisce a questi studenti un aiuto nella strutturazione e nell'organizzazione del loro lavoro. Potrebbero essere importanti

anche delle guide di studio o dei fogli periodici di revisione dello studio (ovvero prove *in itinere*).

Servizi per l'esame: Molti studenti con DIDA possono trovare giovamento da una più estesa durata dell'esame e da un luogo di esame con basse distrazioni (luci, suoni, persone, ecc.). Ciò può essere coordinato con il Servizio Disabilità.

Accesso agli appunti: Alcuni di questi studenti hanno difficoltà a focalizzarsi e concentrarsi e per questa ragione possono avere difficoltà a prendere e consultare gli appunti di lezione. Può quindi essere necessaria una maggiore cura da parte del docente.

Distrazioni in aula: Se uno studente appare estremamente distratto, può essere necessario incoraggiarlo a sedersi davanti al docente, lontano dalle porte, lontano da fonti di rumore come i condizionatori o i ventilatori, lontano dalle finestre o altre possibili fonti di distrazione.

STUDENTI CON DISTURBI DELLA MOTILITÀ O ALTRI PROBLEMI MEDICI

Descrizione

I disturbi della motilità sono spesso dovuti a condizioni quali la paralisi cerebrale, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare o i danni alla colonna vertebrale. Gli studenti possono quindi usare le stampelle o una sedia a ruote o altri dispositivi di ausilio. In alcuni casi possono essere accompagnati da un infermiere in forma continuativa. Le disabilità di natura medica sono spesso nascoste e causate da condizioni quali l'artrite, l'asma, le malattie oncologiche, il diabete giovanile, le limitazioni ortopediche, i postumi di traumi, gli esiti di operazioni chirurgiche, la sindrome da fatica cronica, il male epilettico, la condizione di emodializzato o altro. Lo studente può avere una energia limitata, difficoltà di deambulazione, difficoltà nella stazione eretta o nello stare seduto a lungo e altre caratteristiche particolari.

Le limitazioni funzionali possono essere episodiche per alcuni studenti che possono soffrire di vertigini, disorientamento, e difficoltà di respirazione durante una crisi. Per esempio, nell'asma o nell'epilessia, uno studente può avere periodi assolutamente normali alternati con situazioni dove le limitazioni funzionali possono essere particolarmente gravi.

Persino per la stessa disabilità, gli studenti di questo tipo possono avere una ampia varietà di caratteristiche. Per esempio, persone che hanno avuto un trauma alla colonna vertebrale possono mostrare differenti gradi di limitazione e quindi richiedere differenti tipi di ausili e servizi o non richiedere nulla.

Suggerimenti

Servizi per l'esame: Gli studenti che hanno limitazioni funzionali della parte superiore del corpo, o non sono in grado di usare le mani, hanno sicuramente necessità di

una durata più estesa dell'esame, una persona che scriva per loro o un software di riconoscimento vocale. Occorrerà dunque coordinare tali servizi con il Servizio Disabilità.

Accesso agli appunti: Gli studenti che non sono in grado di usare le mani possono avere necessità di trovare qualcuno che prenda gli appunti o di registrare le lezioni.

Ritardi: Alcuni studenti non sono in grado di spostarsi rapidamente da un posto all'altro per seguire le varie lezioni a causa di barriere architettoniche o difficoltà ad usare sistemi di trasporto adattati. Inoltre il trasporto può essere influenzato dal traffico, dalle condizioni meteorologiche e da problemi di orario. Per queste ragioni uno studente disabile deve essere scusato se si presenta tardi a lezione: il docente e gli altri studenti saranno sicuramente pazienti per il piccolo disturbo arrecato.

Organizzazione del posto a sedere: In poche situazioni lo studente potrebbe non essere in grado di utilizzare il tipo di sedia disponibile in aula. Il Servizio Disabilità dovrà quindi essere informato per fornire la necessaria assistenza.

Inaccessibilità dell'aula: Se l'aula è inaccessibile e lo studente ha difficoltà a raggiungerla, bisognerà verificare un'altra locazione e forse anche un altro orario. La cosa non è sempre facile e il Servizio Disabilità dovrebbe essere contattato il più presto possibile.

Corsi di laboratorio: Alcuni studenti possono aver bisogno di assistenza per i corsi di laboratorio. Può essere necessario un assistente di insegnamento o un altro studente o un tutor. Uno studente su sedia a ruote può avere la necessità di un tavolo a piano ribassato o modificato. Anche in questo caso può essere necessario contattare il Servizio Disabilità.

Corsi o esami saltati: Alcuni studenti possono avere malattie croniche che periodicamente li costringono a letto o a ricoveri ospedalieri. Questi studenti vanno comunque seguiti ed occorre dare loro del tempo in più per completare i corsi e l'opportunità di fare gli esami. Altre modalità di organizzazione possono essere necessarie se lo studente salta un corso o fa troppe assenze a causa della sua disabilità e quindi non raggiunge un grado minimo di formazione. In queste situazioni è essenziale che lo studente non venga penalizzato e, d'altra parte, che nello stesso tempo si mantenga l'integrità delle richieste formative del corso.

Visite sul campo: Nel caso vengono fatte visite e gite didattiche e formative fuori dall'aula è opportuno organizzare per tempo gli ausili necessari per gli studenti disabili eventualmente presenti. E' evidentemente molto importante che essi non siano emarginati dal gruppo soprattutto in queste situazioni di socializzazione.

STUDENTI CON PROBLEMI PSICHIATRICI

Descrizione

Gli studenti con problemi psichiatrici che utilizzano il Servizio Disabilità possono presentare un disordine psicologico persistente che interferisce in maniera disturbante con il loro percorso educativo, le loro prestazioni accademiche e/o la vita di tutti i giorni.

Essi frequentemente possono richiedere un trattamento farmacologico. Tra gli altri possiamo ricordare i seguenti disordini psichiatrici:

Depressione: è un disturbo importante che può iniziare a qualunque età. La depressione maggiore può essere caratterizzata da un umore depresso per la maggior parte del giorno, una mancanza di piacere in molte attività, pensieri suicidi, insonnia e sentimenti di essere inutili o sensi di colpa.

Disordine bipolare: causa ad una persona l'aver periodi di tipo maniacale e di tipo depressivo. Nella fase maniacale, il soggetto può presentare una esagerata autostima ed una diminuzione della necessità di sonno; poi, nella fase depressiva, può avere mancanza di energie e minore autostima o interesse nella famiglia, negli amici o nella scuola.

Disordini ansiosi: possono alterare la capacità di una persona di concentrarsi e causare iperventilazione, tachicardia, dolore toracico, vertigini, panico e situazioni di immotivata ed estrema paura (crisi di panico).

Schizofrenia: può causare sensazioni di delusione e allucinazione nei vari gradi della malattia.

In molte situazioni il docente può non essere cosciente della presenza di uno studente con disturbi psichiatrici in aula. Il fatto che tali studenti non mostrino alcun segno esteriore del loro stato, non vuol dire che la loro disabilità non sia meno grave di una magari più visibile. Molti di questi studenti sono impauriti e la loro disabilità potrebbe essere stata stigmatizzata in passato. Alcuni richiedono qualche forma di assistenza, altri nessuna. Per alcuni la disabilità è temporanea perché recuperano presto con la terapia. Purtroppo altri combattono una dura battaglia per mantenere la loro situazione sotto controllo.

Suggerimenti

Servizi per l'esame: Più frequentemente questi studenti hanno bisogno di un ambiente per l'esame con bassa possibilità di essere distratti e maggior tempo per sostenere l'esame.

Lavoro di recupero: Durante i periodi caratterizzati da gravi episodi psichiatrici, questi studenti salteranno qualche lezione. Un lavoro didattico ulteriore sarà quindi necessario per recuperare la formazione di questi studenti.

Ambiente amichevole e comprensivo: Molti studenti con problemi psichiatrici hanno paura di essere derisi o stigmatizzati per il loro stato. Se lo studente si confida con il docente (spesso nemmeno in maniera esplicita) occorre supportarlo e fornire amichevolmente assistenza ed aiuto.

SEZIONE III PROCEDURE DI EMERGENZA

Per gli studenti disabili devono essere fatte speciali considerazioni per le situazioni di emergenza quali possono essere quelle in caso di incendio o terremoto o condizioni climatiche eccezionali. Alla fin fine è lo stesso disabile ad essere responsabile della propria sicurezza in condizioni di emergenza. Dunque è opportuno che lo studente consideri in anticipo tali situazioni e discuta magari con il docente o una persona di tutoraggio gli aspetti specifici. Questo è particolarmente importante per i disabili motori, gli ipovedenti e i deboli di udito.

STUDENTI CON DISTURBI DELLA MOTILITÀ

Vanno determinate ed indicate opportunamente le uscite di emergenza e le aree dedicate per soccorso ed assistenza. In caso di incendio i soggetti con difficoltà motorie dovrebbero subito essere diretti ad un area di rifugio. Questa potrebbe essere un pianerottolo di una scala o un'aula adiacente con mura o porte a prova di fuoco o, più in generale, un luogo indicato come "luogo statico sicuro". Ricordarsi però la localizzazione di questa area di rifugio al fine di far subito confluire lì i soccorsi. Ad esempio, una frase da dire subito ai soccorritori potrebbe essere: "c'è un disabile rifugiato al secondo piano nella stanza 2B4". Attenzione: *il pianerottolo di una scala non è in genere consigliato per un soggetto su sedia a ruote poiché può ostruire la via di fuga per altre persone.*

- Il docente, nell'allertare il personale di emergenza e di soccorso (ad esempio ai numeri telefonici 113 o 118) dovrebbe anche subito indicare la presenza di un disabile.
- Assistere lo studente nell'accesso all'area di rifugio.
- In molti casi non è saggio trasportare il disabile con la sua sedia a ruote. Meglio sollevarlo e portarlo a spalla. In caso di fuga in emergenza possono essere incontrate barriere architettoniche normalmente non evidenziate nell'uso normale dell'edificio (sottoscala, terrazze, tetti). Inoltre molte sedie a ruote non sono adatte per essere sollevate o, se motorizzate, possono essere molto pesanti.

Guasti degli ascensori

Per il grande numero di edifici nel campus universitario è molto facile che ci possano essere guasti agli ascensori che sono estremamente noiosi, o perfino pericolosi, per una persona che usi una sedia a ruote. Occorre subito contattare il servizio di assistenza interessato. Se la persona su sedia a ruote utilizza anche un respiratore (ossigenoterapia) il tempo è fondamentale. Occorre mettersi in contatto con il disabile rimasto nell'ascensore per verificare le sue condizioni e le sue necessità onde

eventualmente richiedere un soccorso rapido di emergenza (Vigili del Fuoco) piuttosto che attendere l'assistenza tecnica dell'ascensore.

STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA VISTA

Gli studenti ipovedenti divengono rapidamente consci dell'ambiente nel quale si trovano solo se si è in condizioni normali. Ma in caso di emergenza essi potrebbero non essere a conoscenza delle uscite di emergenza e della loro localizzazione.

- In caso di emergenza, lo studente deve subito essere avvisato della natura della situazione. E' bene assistere lo studente per guidarlo verso la più vicina uscita di emergenza.
- Usare la tecnica di guida visiva offrendo allo studente il proprio braccio.
- Mentre si cammina bisogna avvertire lo studente commentando il percorso e descrivere ostacoli, macerie, porte, passaggi stretti, ecc.
- Appena portato al sicuro, lo studente dovrebbe essere ragguagliato sull'ambiente nel quale è stato portato e verificare se serve ulteriore assistenza.

STUDENTI CON DISABILITÀ DELL'UDITO

Lo studente con disturbi dell'udito può avere difficoltà ad udire un segnale di allarme acustico o altre comunicazioni sonore. Quindi sarà il docente a preoccuparsi di avvertirlo della situazione di emergenza. Ci sono due modi per ottenere l'attenzione di una persona:

- Scrivere una nota per lo studente avvisandolo del pericolo ed istruendolo sul da farsi e dove andare.
 - Accendere e spegnere le luci della sala.
- Assicurarsi di offrire assistenza allo studente durante le procedure di evacuazione.

STUDENTI IN PRED A CRISI CONVULSIVE

E' possibile che si possa avere in aula uno studente con problemi di epilessia. Molte persone sono in grado di controllare la propria malattia grazie alla continua assunzione di farmaci. Comunque può accadere che uno studente possa avere una crisi epilettica durante la lezione in aula. In via di principio lo studente con un problema epilettico dovrebbe avvertire il docente della sua situazione, ma questo non accade quasi mai. Allora, di fronte ad una crisi epilettica inaspettata, il docente dovrebbe essere in grado di riconoscerla e di comportarsi appropriatamente.

Cosa fare durante la crisi:

- Togliere qualsiasi oggetto vicino alla bocca del soggetto
- Porre la sua testa su un cuscino ed evitare che essa possa prendere colpi
- Girare il soggetto su un lato
- Non cercare di bloccare i movimenti del soggetto, piuttosto allontanare oggetti contundenti dalle sue vicinanze

Cosa fare dopo la crisi:

- Chiedere alla persona come si chiama e se sa dove si trova.
- Se la persona è confusa, incoerente o non è in grado di rispondere, è opportuno contattare immediatamente il soccorso al numero telefonico 118.

Chiedere una assistenza di emergenza nei seguenti casi:

- Se la crisi dura più di un minuto
- Se la persona ha crisi ricorrenti
- Se la respirazione o il polso sono deboli o non rilevabili
- Se la persona è fortemente disorientata dopo la crisi

I docenti ed il personale dovrebbero essere in grado di valutare la situazione, ma sbagliare per troppa cautela e chiamare subito un medico può essere sempre la cosa migliore da fare nel caso di uno studente che presenti una crisi epilettica.

SEZIONE IV RISORSE E ALTRE INFORMAZIONI

Il presente testo è una riedizione italiana, con modifiche e localizzazioni, del testo: *"Instructor handbook - Teaching Students With Disabilities"* prodotto da: Office for Disability Services della Ohio State University.

Le provvidenze legislative a favore dei disabili sono aumentate esponenzialmente in tutti i paesi occidentali negli ultimi anni. In Italia la più importante per ciò che riguarda l'inserimento scolastico dei disabili è la legge 104 del 1992.

Da tale legge si possono avere informazioni per rispondere a domande apparentemente banali come "Chi può o deve essere considerato disabile?" "Chi ha il diritto di ricevere le provvidenze per i disabili?" "Quali provvidenze possono essere erogate e come?" "Chi è incaricato all'interno dell'Università di accertare il diritto, definire e fornire gli aiuti più opportuni?"

Per tutti questi motivi si ritiene utile allegare il testo completo e aggiornato della Legge.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

**"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)**

Nota bene: quello che segue è uno stralcio di alcuni articoli del testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Finalità.

1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali.

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

3. Soggetti aventi diritto.

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

4. Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi

strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

8. Inserimento ed integrazione sociale.

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

12. Diritto all'educazione e all'istruzione.

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

13. Integrazione scolastica.

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo

esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).

6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. (1 ter)

(1bis) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.

(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17

14. Modalità di attuazione dell'integrazione.

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della

relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).

(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis)

5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)

(2 bis) comma così modificato dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

17. Formazione professionale.

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di

formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono

direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

34. Protesi e ausili tecnici.

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.